

STATUTO

**LITOGRAFI VESUVIANI -
SERVIZI SALUTE E LAVORO -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIORGIO A CREMANO NA VIA
SANDRIANA 16

Numero REA: NA - 640591

Codice fiscale: 03843961214

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-07-2010 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto repertorio n. 41098/7589

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA COOPERATIVA

**"LITOGRAFI VESUVIANI - SERVIZI SALUTE E LAVORO -
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L."**

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

1.1 E' costituita, in conformità al disposto degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e nel rispetto dei dettami di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche ed integrazioni, una Società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata:

"LITOGRAFI VESUVIANI - SERVIZI SALUTE E LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.".

1.2 La società la quale si propone di agire con i terzi, verrà disciplinata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2519 comma secondo del codice civile, dalle norme dettate in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili e dovrà assolvere all'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative mutualità prevalente e verrà iscritta nell'apposito albo previsto dall'articolo 2512 del codice civile.

La società potrà nel rispetto della normativa vigente, essere parte di gruppi cooperativi paritetici, nonché, con deliberazione dei soci, aderire ad associazioni nazionali di categoria ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede legale.

1.3 La società ha sede legale nel comune di San Giorgio a Cremano (NA), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese di Napoli, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

1.4 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, e quello risultante dal libro dei soci.

I soci stessi sono tenuti a comunicare, entro dieci giorni, le variazioni del proprio domicilio a mezzo lettera raccomandata, anche recapitata a mano, indirizzata all'organo amministrativo.

1.5 L'organo amministrativo potrà provvedere al trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di cui al primo comma, nonché all'istituzione ed alla soppressione di filiali, agenzie, depositi, uffici, sede operative, rappresentanze e recapiti tanto in Italia che all'estero. La società potrà altresì, dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, e, in particolare del disposto dell'art. 2299 cod. civ., di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile.

Articolo 2 - Durata

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

In difetto si intenderà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo, in tale ipotesi, il diritto di recesso dei soci, da

esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi

mezzo finalizzato ad assicurare la prova dell' avvenuto ricevimento all' indirizzo della sede legale.

Articolo 3 - Scopo mutualistico - oggetto sociale

3.1 La Cooperativa, senza fini di lucro, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'attività di gestione di servizi sociali orientati al recupero ed alla prevenzione di soggetti svantaggiati per disagio psichico, sociale, culturale, in qualsiasi forma evidenziato e manifestato e nasce quale obiettivo finale del progetto "LITOGRAPH - Riabilitazione al lavoro" realizzato dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 5 nell'ambito dell'iniziativa comunitaria "occupazione e valorizzazione delle risorse umane, settore HORIZON", finanziata dal Ministero del Lavoro e dalla Previdenza sociale con protocollo 0258/E2/H/R, ed ha lo scopo, ai sensi dell'articolo 4 n.1 della legge n. 381/1991, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività di servizi orientati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate con particolare riguardo all'area del disagio psichico.

3.2 In particolare, senza che l'elencazione debba considerarsi tassativa, ma ha titolo di mera esemplificazione, la cooperativa potrà svolgere, organizzare e gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, l'esercizio:

a) dell'attività tipografica, litografica, poligrafica ed editoriale (nel rispetto dei divieti della legge 5 agosto 1981 n. 416), nella sua più ampia forma, anche tramite l'utilizzo di tecnologia informatica (fotocomposizione, grafica computerizzata, ipertesti eccetera);

b) dell'attività di sanità leggera quali, ad esempio, farmacie, laboratori, sportelli di prevenzione e consulenza, comunità ed altro;

c) di qualsiasi attività di produzione e somministrazione al pubblico.

La cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa o comunque finalizzata al perseguimento dello scopo sociale; a tal fine potrà compiere tutte le operazioni commerciali ritenute necessarie o utili, sempre nel rispetto delle vigenti leggi; potrà, in oltre, integrare permanentemente o temporaneamente la propria attività con quella di altri enti cooperativi, aderendo a consorzi o ad altre organizzazioni aventi scopo analogo ed al fine proprio; potrà, infine, collaborare con l'unità operativa di salute mentale del Distretto 83 della ASL Napoli 5 attraverso inserimenti lavorativi programmati, ospitando borse lavoro terapeutiche e/o di formazione professionale e partecipando alla realizzazione di progetti riabilitativi elaborati d'intesa con la stessa U.O.S.M. e, nel rispetto della vigente normativa, potrà gestire ed orga-

nizzare corsi di formazione professionale.

3.3 Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso rispettate le seguenti condizioni:

l'organizzazione amministrativa della Cooperativa dovrà assicurare la netta separazione delle gestioni relative all'attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento espresso alla già innanzi individuata lettera a) del plurimenzionato art.1 della legge n. 381/91.

Articolo 4 - SOCI

4.1 Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà mai essere inferiore al numero minimo previsto dalla legislazione vigente.

Possono essere cooperatori tutti coloro che abbiano i requisiti soggettivi per partecipare all'attività della cooperativa e che esercitano arti, mestieri, professioni od attività inerenti allo scopo della cooperativa e che, per la loro attitudine, capacità o specializzazione professionale, possono cooperare all'esercizio dell'impresa sociale ed al suo sviluppo, usufruendo dei servizi e delle prestazioni da questa resi a favore dei soci stessi.

4.2 E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'Ente e comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

4.3 Possono far parte della Società, ai sensi dell'articolo 2 legge 8 novembre 1991, n. 381, soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari non possono superare la metà del numero complessivo dei soci e saranno iscritti in una apposita sezione del libro dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro e le norme di legge in materia di lavoro subordinato od autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con proprio Decreto, determina l'importo delle retribuzioni relative.

4.4 Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Possono essere ammesse come soci della Cooperativa persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative Sociali.

4.5 L' ammissione del socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato e comporta il versamento della tassa di ammissione di euro duecentocinquanta/zero (euro 250,00). L'eventuale diniego dovrà essere debitamente motivato nel rispetto della disciplina di cui all' articolo 2528 del codice civile.

Possono essere, altresì, ammessi a far parte della Cooperati-

va, ai sensi dell' art. 4 della legge 31 gennaio 1992 , n. 59, nonché dell'art. 2548 cod. civ., soci sovventori, persone fisiche e/o giuridiche in conformità alle previsioni di cui all' art. 11 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

La Cooperativa, all'uopo, garantisce la promozione di fondi destinati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, i quali verranno costituiti ed alimentati dai conferimenti dei soci sovventori.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi il predetto limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi espressi.

Ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto, con la debita eccezione delle disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause d'incompatibilità.

4.6 Ai sensi dell'art. 2527 cod. civ., non possono divenire soci coloro che esercitino in proprio imprese identiche od affini con quella della cooperativa.

Articolo 5 - CAPITALE E PATRIMONIO SOCIALE

5.1 Il capitale sociale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote indivisibili, ciascuna di valore non inferiore ad euro 250,00 (duecentocinquanta/zero) superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

5.2 Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali. L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea stessa su proposta motivata dell'organo amministrativo.

5.3 La società può offrire in sottoscrizione strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo ed esclusivamente ad investitori qualificati, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 2526 del codice civile.

5.4 I soci, nel rispetto della normativa dettata per la trasparenza bancaria ed in conformità alle vigenti disposizioni normative di carattere sostanziale e fiscale, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti in conto capitale, ovvero mediante finanziamenti infruttiferi di interessi.

5.5 Il patrimonio della società è costituito:

- a) Dal capitale sociale;
- b) Dal fondo di riserva legale;
- c) Da ogni altro fondo o accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- d) Da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che perve-

nissero alla società per un miglior raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 6 - QUOTE SOCIALI

6.1 Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo invio lettera raccomandata a/r. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve scrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale del luogo in cui trovasi ubicata la sede legale della società.

6.2 Il socio che non esegue, in tutto ovvero in parte, il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'art. 2533.

Articolo 7 - RECESSO

7.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) Il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) La trasformazione della società;
- c) La fusione e la scissione della società;
- d) La revoca dello stato di liquidazione;
- e) Il trasferimento della sede legale della società all'estero;
- f) Il compimento di operazioni tali da comportare una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;
- g) Il compimento di operazioni tali da determinare una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art.2468, quarto comma, cod. civ.;
- h) L'aumento del capitale sociale mediante l'offerta di quota di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

7.2 Ai sensi degli artt.2497 e segg. Cod. civ., qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi espressamente contemplate dall'art.2497 quater cod. civ..

I soci hanno, altresì, il diritto di recedere dalla società in relazione al disposto dell'art.2469, secondo comma, cod. civ..

7.3 Il socio il quale intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lette-

ra raccomandata a/r da inviarsi entro quindici (15) giorni

dall'iscrizione nel competente Registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio ai fini delle comunicazioni inerenti al procedimento.

Se la circostanza che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare alla compagine sociale i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuta a conoscenza.

Il recesso, il quale non può essere parziale, s'intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede legale della società ed ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

7.4 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 8 - MORTE DEL SOCIO

8.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni del successivo art.10.

8.2 E' espressamente consentito agli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società di subentrare nella partecipazione del socio deceduto; in caso di pluralità di eredi, costoro debbono provvedere alla nomina di un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società acconsenta alla divisione.

Articolo 9 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

9.1 I soci che recedono dalla società, nonché gli eredi del socio deceduto, salvo quanto innanzi precisato, hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione in proporzione del patrimonio sociale e sulla scorta del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o la morte del socio.

Esso, a tale scopo, è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso e, in particolare, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel settore di mercato di propria competenza e di qualsiasi altra circostanza e/o condizione che viene normalmente presa in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societa-

rie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Benevento su istanza della parte più diligente, applicando, in tale evenienza, l'art.1349, primo comma, cod. civ..

9.2 Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Articolo 10 - ESCLUSIONE

10.1 Con decisione da assumersi in assemblea, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- a) Sia dichiarato interdetto od inabilitato, con provvedimento giurisdizionale definitivo;
- b) Sia sottoposto a procedura concorsuale;
- c) Risulti inadempiente agli obblighi derivati dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- d) Risulti mancante o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione della società;
- e) Senza preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo prenda parte ad imprese che abbiano interesse o svolgono attività contrastanti con quelle perseguite dalla società.

Il socio può altresì, essere escluso ai sensi dell'art.253 cod. civ..

10.2 Ai fini della valida costituzione dell'assemblea e onde consentire il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta, pertanto, neppure il diritto di intervento in assemblea.

10.3 Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni dettate in tema di liquidazione del socio recedente di cui al precedente art. 10), restano esclusa la possibilità di liquidazione mediante la riduzione del capitale sociale.

10.4 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione sarà destinata ad avere effetto decorsi trenta (30) giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso ha facoltà di fare opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

10.5 Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 11 - RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

11.1 Il socio che cessa di far parte della compagine sociale risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per il tempo di un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

11.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio u-

scente è obbligato verso quest'ultima nei limiti di quanto

abbia ricevuto per la liquidazione della quota.

11.3 Con le stesse modalità e per lo stesso termine sono responsabili nei confronti della società gli eredi del socio defunto.

Articolo 12 - CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO

12.1 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, si può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Articolo 13 - DECISIONE DEI SOCI

13.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza della normativa vigente, dai presenti patti sociali, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori ovvero tanti soci tali da rappresentare un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

13.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la struttura dell'organo amministrativo e la nomina dei componenti il medesimo;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477, secondo e terzo comma, cod. civ., dei sindacati e del presidente del collegio sindacale;
- d) le modificazioni dei patti sociali;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) la proposta di ammissione a procedure concorsuali;
- h) la decisione circa l'emissione di strumenti finanziari comunque privi di diritti di voto.

13.3 Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b) e c) sono adottate mediante consultazione scritta vero sulla base del consenso espresso per iscritto nel rispetto delle modalità meglio individuate nel successivo art.15).

13.4 Le decisioni dei soci di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) oppure quando ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da un numero di soci tale da rappresentare almeno un terzo del capitale sociale, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge e dai presenti patti sociali, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto delle forme e con la modalità individuate nel successivo art.16).

13.5 Non possono partecipare alle decisioni, in qualsivoglia modo formulate, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge sanciscano la sospensione del diritto di voto.

Articolo 14 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

14.1 Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle innanzi

individuare di competenza assembleare, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La scelta del metodo risulta essere di competenza esclusiva dell'organo amministrativo.

14.2 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale e dovranno essere trascritte, senza indugio ed a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci e conservate, unitamente alla eventuale documentazione di corredo, presso la sede legale della società.

14.3 La consultazione scritta consiste in una proposta di decisione che deve essere inviata a tutti i componenti la compagine sociale presso il domicilio risultante dal libro dei soci. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e tutto quant'altro necessario onde assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

I soci hanno cinque giorni, ovvero il diverso termine convenuto nella proposta di decisione, per trasmettere la risposta presso la sede legale della società o presso altro indirizzo indicato nella proposta di decisione.

La risposta deve essere apposta in calce al documento ricevuto, con specifica indicazione della data di sottoscrizione, deve contenere un'approvazione, un diniego ovvero un'astensione espressa, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà e/o della astensione.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

14.4 Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, e, se nominati sindaci e/o revisore, indicando:

- a) Il contenuto e le risultanze della decisione, nonché le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- b) I soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato, con indicazione, per i soci contrari ed astenuti, del motivo legittimante il proprio dissenso;
- c) La sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che estranei che contrari.
- d) La data in cui si è formata la decisione;
- e) Eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della decisione, se richiesto dagli stessi soci.

14.5 Il consenso espresso per iscritto non richiede l'utilizzo di particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e di avere adeguata informazione. Ciascun socio, pertanto, previamente informato circa il contenuto della decisione da adottare ed il relativo termine per l'adozione. Potrà esprimere per iscritto il proprio consenso ovvero il proprio dissenso ri-

spetto alla decisione, inviando, entro il termine convenuto,

il relativo documento presso la sede legale della società.

E' compito dell'organo amministrativo verificare che tutti i soci siano stati adeguatamente informati in merito alla decisione da adottare ed in relazione ai termini entro quali esprimere il relativo consenso, nonché verificare il procedimento di formazione della volontà dei soci.

Della decisione adottata deve essere redatto apposito verbale, dal corpo del quale si desumano gli elementi di cui ai precedenti punti a), b), d) ed e).

14.6 Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione tale da consentire un riscontro della spedizione e del ricevimento, ivi compresi il fax e/o la posta elettronica, ove tale ultimo indirizzo sia stato previamente annotato sul relativo libro dei soci.

14.7 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla partecipazione detenuta.

Articolo 15 - ASSEMBLEA

15.1 Con riferimento alle materie indicate con la lettera d), e), f), g) e h) al precedente art.14), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai presenti patti sociali, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci tale da rappresentare almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

15.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nell'ambito, del territorio di una nazione appartenente all'Unione Europea.

Nell'ipotesi di impossibilità di tutti gli amministratori (ovvero dell'unico amministratore) o di loro in attività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal revisore, se nominati, oppure anche da uno dei componenti della compagine sociale.

15.3 La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora prevista per l'adunanza e gli argomenti da trattare, nonché l'eventuale fissazione di una seconda convocazione, purché in un giorno diverso da quello convenuto per la prima convocazione, fatto pervenire a tutti i soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata a/r, inviata presso il domicilio dei singoli soci quale risultante dal libro dei soci, o con altro valido strumento cognitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quale il telefax, la posta elettronica ed altri mezzi similari; in tale ultima ipotesi

l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio destinatario e che risultino dalla relativa annotazione effettuata sul Libro dei Soci.

In ogni caso l'assemblea si considera validamente costituita e la deliberazione s'intende adottata quando all'assemblea medesima partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti ovvero informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di avere conoscenza di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 16 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

16.1 L'assemblea è presieduta, in dipendenza della struttura dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, fungerà da presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea, laddove la funzione verbalizzante non sia attribuita ad un Notaio, nomina un segretario, anche non socio, e, se del caso, due scrutatori, scegliendoli anche tra non soci.

16.2 La constatazione della legittima costituzione dell'assemblea è verificata dal presidente, al quale compete, per altro, il controllo della documentazione all'uopo predisposta e delle eventuali deleghe, con facoltà di acquisire detta documentazione agli atti della società, la direzione ed il regolamento dello svolgersi dell'adunanza, nonché l'accertamento e la proclamazione dei risultati; una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle deliberazioni assembleari non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

La votazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o in altro modo prescelto dall'assemblea medesima, ma mai per scrutinio segreto.

Articolo 17 - DIRITTO DI VOTO

17.1 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

17.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

17.3 I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare più di tre soci con deleghe separate per ognuno di essi.

Fermi i limiti ed i divieti previsti dalla normativa vigente, non possono comunque essere delegati i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci o i dipendenti della società.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per le successive convocazioni.

Il socio imprenditore individuale, ai sensi dell' art. 2539, ultimo comma, cod. civ., può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Articolo 18 - QUORUM ASSEMBLEARI

18.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente art. 14), lettere d), e) e f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

18.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto la decisione sono prese con il voto favorevole dei soci rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

18.3 Per introdurre, modificare o sopprimere diritti di competenza dei singoli soci ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, cod. civ. è necessario il voto favorevole di tanti soci tali da rappresentare la maggioranza del capitale sociale, salvo in ogni caso il diritto di recesso spettante ex lege in capo al socio interessato dalla deliberazione, diritto da esercitarsi nel rispetto della modalità fissate nel precedente art. 8).

Restano salve le altre disposizioni di legge o dei presenti patti sociali le quali, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 19 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

19.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sotto scritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla normativa vigente.

Il verbale deve indicare la data di svolgimento dell'assemblea e, anche in allegato, identità di partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio ed a cura dell'

organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci.

Eventuali impugnative debbono essere presentate nei modi e termini di legge.

Articolo 20 - ASSEMBLEE SEPARATE E SPECIALI

20.1 Viene espressamente stabilito che, ricorrendone i requisiti richiesti dalla normativa vigente, potranno svolgersi assemblee separate disciplinate dall'art. 2540 cod. civ., nonché eventuali assemblee speciali tra i possessori di strumenti finanziari nel rispetto delle modalità di cui all'art. 2541 cod. civ.

Articolo 21 - AMMINISTRAZIONE

21.1 La società può essere amministrata, in conformità di quanto convenuto dai soci all'atto della nomina:

- a) Da un amministratore unico;
- b) Da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dalla compagine sociale all'atto della nomina;
- c) Da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e nelle competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

21.2 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ.. Gli amministratori sono tenuti ad uniformarsi al divieto di concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ. e sono rieleggibili.

21.3 I membri dell'organo amministrativo restano in carica sino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina. Nell'ipotesi di nomina sino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori ad opera dei soci in ogni tempo e senza necessità di alcuna motivazione e/o giusta causa.

21.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 22 - PRESIDENTE

22.1 Nell'ipotesi in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, si provvede all'elezione tra i suoi membri di un presidente, ove questi non sia stato nominato dai soci in occasione della nomina e, eventualmente anche di un vicepresidente in grado di sostituire il primo nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Articolo 23 - DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

23.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto di seguito previsto con riferimento alle cosiddette "decisioni collegiali", sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

23.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione

scritta, gli amministratori dovranno redigere, in merito alla

decisione adottata, un documento scritto, dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, compresi gli eventuali astenuti e coloro che abbiano espresso voto contrario.

23.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, gli amministratori dovranno, in merito alla decisione adottata, redigere apposito documento scritto, dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

In entrambi i predetti casi spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi espressi ricevuti e comunicarne gli esiti a tutti gli amministratori, ai sindaci ed al revisore, se nominati, indicando:

- I consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- La data in cui si è formata la decisione;
- Eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto del consenso, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori, i quali, entro i due giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero la loro astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento compresi il fax e la posta elettronica.

23.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, con le stesse maggioranze è possibile stabilire la remissione della decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del consiglio di amministrazione da adottarsi con il metodo collegiale.

Le decisioni degli amministratori, adottati ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel libro delle

decisioni degli amministratori.

Articolo 24 - DECISIONI COLLEGIALI DEGLI AMMINISTRATORI

24.1 Con riferimento alle materie indicate nell'art.2475, quinto comma, cod.civ., nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge, le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

24.2 A tal fine il consiglio di amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

24.3 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende spinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

24.4 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sulle materie riservate alla sua competenza ai sensi del successivo art.41) debbono essere adottate con decisione collegiale da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

Articolo 25 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

25.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o i presenti patti sociali riservano espressamente ai soci.

25.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 c.c., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

25.3 Nel caso di nomina di più amministratori con poteri con-

giunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere conferiti in via congiunta e gli altri in via disgiunta. In mancanza di qual si voglia precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri amministrativi, detti poteri si intendranno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

25.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categoria di atti, determinandone i poteri.

Articolo 26 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

26.1 Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, tanto in giudizio che nei confronti dei terzi.

26.2 Laddove sia nominato un consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del medesimo, nonché ai consiglieri dotati di poteri delegati, nei limiti delle deleghe loro conferite.

La rappresentanza stessa spetta anche al vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, nei casi di assenza od impedimento del presidente. Nei confronti dei terzi, in tal caso, il compimento dell'atto da parte del vice presidente certifica l'assenza o l'impedimento del presidente.

26.3 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta e/o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

26.4 La rappresentanza sociale compete, altresì, ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo all'atto della nomina.

Articolo 27 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

27.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 28 - ORGANO DI CONTROLLO

28.1 Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 14), possono nominare il collegio sindacale.

La designazione dell'organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 cod. civ.. Per la disciplina valgano le disposizioni normative stabilite in materia.

Articolo 29 - RELAZIONE ANNUALE SUL CARATTERE MUTUALISTICO DELLA SOCIETA'

29.1 L'organo amministrativo e di sindaci, laddove nominati, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio devono, nelle relazioni prescritte dalla legge, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il con-

seguimento dello scopo mutualistico; essi devono altresì, documentare la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 cod. civ. nella nota integrativa al bilancio, provvedendo ad evidenziare contabilmente i parametri individuati nell'art. 2513 cod. civ..

Articolo 30 - REGOLAMENTO

30.1 Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti da compilarli a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Articolo 31 - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO SOCIALE, UTILI E RISTORNI

31.1 Ciascun esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude alla data fissata all'uopo nell'atto costitutivo.

31.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico compilerà il bilancio sociale da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 cod. civ.

31.3 Gli ultimi netti risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea dei soci avranno la seguente destinazione:

a) Qualunque sia l'ammontare del fondo si riversa legale, deve essere a quest'ultimo destinato una porzione non inferiore al trenta per cento (30%) degli utili medesimi;

b) Una quota deve essere garantita ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'assemblea determina, nel rispetto della modalità in cui all'art.2545 quinquies cod.civ., la destinazione degli utili non assegnati in conformità alle precedenti lett. a) e b).

Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

31.4 Ai sensi dell'art.2514 lett. a), cod.civ., è fatto espresso divieto alla società di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale sociale effettivamente versato.

Possono essere assegnati dividendi, acquistate proprie quote ovvero attribuire ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e complessivo indebitamento della società superiore a un quarto (1/4). Il divieto non si applica nei confronti di possessori di strumenti finanziari.

Ai sensi dell'art. 2514 lett. b), cod.civ. è fatto espresso divieto alla società di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i

dividendi.

31.5 E' assolutamente vietata la distribuzione delle riserve ai soci durante la vita sociale; ai sensi del menzionato articolo 2545 quinquies cod.civ., l'assemblea, con le maggioranze prescritte per la modificazione dei presenti patti sociali, può assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:
a) L'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 cod. civ.;

b) Mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate nella misura massima complessiva del venti per cento (20%) del valore originario.

31.6 Sono indivisibili le riserve che, per disposizione di legge non possono essere ripartite tra i soci, nessuno in caso di scioglimento della società. Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

31.7 Per quel che ottiene ai ristorni si fa rinvio a quanto espressamente convenuto dall' art.2545 sexies cod. civ.

Articolo 32 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

32.1 La società si scioglie per le cause indicate dalla legge, nonché per la perdita integrale del capitale sociale.

32.2 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali.

32.3 Nel caso di deliberazione dell'anticipato scioglimento, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 cod. civ., ovvero da altre disposizioni di legge o dei presenti patti sociali, l'assemblea dei soci, con apposita decisione da adottarsi comunque con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza dalla società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art. 2489 cod. civ..

32.4 La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modifica dei presenti patti sociali. Al socio dissenziente compete il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

32.5 Le disposizioni sulle decisione dei soci, sulle assem-

blea e sugli organi amministrativi e di controllo si applica-

no, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

32.6 In caso di scioglimento, la società è obbligata a devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 33 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

33.1 Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra la Società ed i soci, sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e fatta eccezione per quelle controversie che non possono essere oggetto di compromesso ai sensi del codice di procedura civile, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico, il quale verrà designato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede legale la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici (15) giorni dalla richiesta fatta dalla parte diligente.

L'organo arbitrale deciderà entro il termine di giorni novanta (90) dalla composizione, in modo vincolante tra le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo di deposito del lodo.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

33.2 Non possono rappresentare oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

33.3 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti e/o dissenzienti possono, entro i successivi novanta (90) giorni, esercitare il diritto di recesso in conformità al precedente art.8).

Articolo 34 - CONTROLLI

34.1 Ai fini dell'individuazione delle norme disciplinanti la materia dei controlli si opera espresso rinvio a quanto contenuto nella Sezione VI, Capo I, Titolo VI, del cod.civ..

Articolo 35 - RINVIO

35.1 Per tutto quanto non espressamente previsto da questo statuto si applicano le normative vigenti del codice civile e della legislazione speciale.

La cooperativa potrà beneficiare delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991 n. 381 nonchè di ogni altra agevolazione od esenzione fiscale o tributaria in materia nonchè avvalersi di finanziamenti o contributi erogati da enti nazionali, comunitari ed internazionali.

F.TO ORNELLA SCOGNAMIGLIO